



Ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta

(Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

Modifica del 21 maggio 2025

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 giugno 2021 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è modificato come segue:

N. 1

1. per gli oleodotti e i gasdotti con pressione d'esercizio massima ammessa superiore a 5 bar e per gli idrogenodotti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b OITC²:
 - 1.1 la direttiva dell'IFO sulla pianificazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar, versione del 2 aprile 2025³;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

¹ [RS 746.12](#)

² [RS 746.11](#)

³ La direttiva può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'energia, Pulverstrasse 13, 3063 Ittigen. Può anche essere richiesta a pagamento all'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti, Richtistrasse 15, 8304 Wallisellen oppure all'indirizzo e-mail eri@svti.ch. Può essere scaricata gratuitamente all'indirizzo Internet: www.svti.ch
> Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti > Regolamenti in vigore.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni

21 maggio 2025

Albert Rösti